

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 22 marzo 2000, n. 095/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi compensativi commisurati all'entità dei versamenti effettuati a titolo di I.R.A.P. a favore delle imprese minori e dei liberi professionisti che operano nell'ambito del territorio regionale in attuazione dell'articolo 7, commi da 1 a 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento attua le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 1 a 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.

CAPO I
FINANZIAMENTI ALLE CAMERE

Art. 2
(*Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti alle C.C.I.A.A. della Regione*)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 del presente Regolamento l'Amministrazione regionale provvede ad assegnare alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della Regione, di seguito denominate Camere, i finanziamenti previsti dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 25/1999 secondo i seguenti criteri:

a) sino all'importo massimo di lire 23.750 milioni per la concessione e l'erogazione dei contributi compensativi previsti dall'articolo 7 della legge regionale n. 25/1999, secondo quanto risulta assegnato alle rispettive aree di competenza ai sensi della graduatoria unica regionale prevista dall'articolo 5 del presente Regolamento;

b) sino all'importo massimo di lire 1.250 milioni in misura forfetaria a sollievo degli oneri di gestione delle Camere per l'attività prevista dal presente Regolamento, così ripartito:

1) per lire 400 milioni, in ragione di lire 100 milioni a ciascuna Camera;

2) per la residua somma di lire 850 milioni, in ragione proporzionale al numero delle domande ammesse a contributo afferenti il territorio di competenza camerale.

Art. 3
*(Modalità di erogazione, utilizzazione e
rendicontazione dei finanziamenti)*

1. La Regione provvede ad assegnare ed erogare le somme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1), entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le quote dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b), punto 2), sono ripartite tra le Camere ad avvenuta approvazione della graduatoria unica regionale di cui all'articolo 5.

3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono versati in⁽¹⁾ contabilità speciale infruttifera, come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

4. A cura della Regione vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale i decreti di assegnazione alle Camere dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente Regolamento.

5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge regionale n. 25/1999, ciascuna Camera gestisce il finanziamento assegnatole fuori bilancio con il sistema della contabilità separata, formulata in termini finanziari di competenza, e compilando annualmente il bilancio consuntivo finanziario.

6. Le Camere provvedono a rendicontare l'utilizzazione dei finanziamenti, nei termini assegnati dai decreti di concessione, mediante la trasmissione del bilancio consuntivo di cui al comma 5 e dell'elenco dei mandati emessi.

⁽¹⁾ Abrogate parole dal DPGR 19/2/2001, n. 047/Pres. (B.U.R. 21/3/2001, n. 12.

CAPO II
CONTRIBUTI COMPENSATIVI

Art. 4
*(Modalità per la determinazione
dei contributi compensativi)*

1. Le Camere provvedono a concedere ed erogare i contributi compensativi nei limiti degli stanziamenti loro assegnati e in conformità alle previsioni del presente Regolamento.

2. Il contributo compensativo viene determinato in misura percentuale rispetto all'ammontare dell'I.R.A.P. versata da ciascun beneficiario per il periodo d'imposta considerato, secondo la seguente formula:

Totale dell'I.R.A.P. versata
per il periodo di imposta
1998 $\times (N)\% =$ ammontare
del contributo

3. Al fine del calcolo dell'aliquota percentuale (N) di cui al comma 2, si determina il rapporto tra lo stanziamento destinato ai contributi compensativi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente Regolamento ($S \times 100$) e il totale generale dell'I.R.A.P. versata - per l'importo ritenuto ammissibile - quale risulta dalle domande presentate (T). Il valore (n) così ottenuto viene ulteriormente aumentato di 4 punti percentuali, come dalle seguenti formule:

$$\frac{S \times 100}{T} = n \quad N = n + 4\%$$

4. I contributi sono assegnati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria sino all'ammontare massimo di Lire 10 milioni ciascuno e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

5. In ogni caso i contributi di cui al presente Regolamento, cumulati con gli altri aiuti eventualmente erogati, anche da altre amministrazioni pubbliche, ai sensi della regola «de minimis», non possono eccedere l'ammontare di 100.000 ECU equivalenti a euro 100.000 nell'arco di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione. Qualora i benefici ricevuti siano inferiori alla misura massima il contributo compensativo di cui al presente Regolamento viene concesso ed erogato sino alla concorrenza con tale misura massima.

Art. 5

(Graduatoria unica regionale)

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento le Camere, con atto emesso di concerto tra loro, formulano la graduatoria unica regionale di cui all'articolo 7, comma 8, della legge regionale 25/1999, tra i soggetti che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 8 e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 9 del presente Regolamento. La graduatoria è resa pubblica mediante affissione all'albo delle Camere.

2. Qualora nella graduatoria si verificassero situazioni di medesimo punteggio viene data priorità al soggetto che ha versato l'importo maggiore a titolo di imposta. In caso di ulteriore parità, viene data priorità al soggetto più giovane o, in caso di impresa non individuale, a quella di più recente costituzione.

Art. 6

(Beneficiari dei contributi compensativi concessi dalle C.C.I.A.A.)

1. Possono chiedere i contributi compensativi concessi dalle Camere, ai fini della redazione della graduatoria unica regionale di cui all'articolo 5, le imprese minori ed i liberi professionisti titolari di partita I.V.A. con sede legale, o residenza, ovvero domicilio fiscale nel territorio regionale, con un numero di dipendenti non superiore a quanto stabilito ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 25/1999.

2. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 25/1999 si considerano montani i Comuni o parti di essi classificati montani in base ai dati pubblicati nel Compendio statistico 1998 edito dal Servizio autonomo della statistica della Regione Friuli-Venezia Giulia, e si considerano depressi i Comuni o parti di essi inseriti nell'«Obiettivo 2» di cui alla decisione della Commissione europea del 20 gennaio 1994, n. 94/169/CE e nell'«Obiettivo 5b» di cui alla decisione della Commissione europea del 26 gennaio 1994, n. 94/197/CE.

3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 25/1999, per dipendenti si intendono lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con rapporto di lavoro continuato nell'arco del periodo d'imposta considerato.

4. Ai fini dell'accesso ai contributi compensativi, i soggetti di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, della legge regionale n. 25/1999 devono aver versato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'importo minimo di imposta di lire 2.000.000 per il periodo d'imposta 1998.

5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale 25/1999 possono beneficiare dei contributi compensativi previsti dal presente Regolamento le imprese classificate come piccole e medie conformemente alla

Raccomandazione della Commissione europea n. 96/280/CE del 3 aprile 1996.

6. Devono intendersi esclusi dal beneficio compensativo di cui al presente Regolamento i soggetti il cui periodo di imposta sia iniziato anteriormente al 1 ° ottobre 1997, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Sono altresì escluse le imprese dei settori relativi alla costruzione navale, ai trasporti, all'agricoltura, alla pesca e quelle dei settori regolati dal Trattato Ceca.

Art. 7

(Periodo di imposta da prendere in considerazione)

1. Il periodo di imposta dell'I.R.A.P. da prendere in considerazione agli effetti del calcolo del contributo compensativo è quello in corso al 1 ° gennaio 1998.

2. Ai sensi del presente Regolamento, l'imposta deve intendersi versata alla Regione anche in caso di importo compensato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 e successive modificazioni.

Art. 8

(Presentazione delle domande per la concessione dei contributi compensativi e relativa documentazione)

1. Le domande per la concessione dei contributi compensativi devono essere presentate alla Camera territorialmente competente, tramite lettera raccomandata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga alla Camera entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Le domande che pervengono oltre tali termini sono dichiarate irricevibili, e di ciò viene data comunicazione al richiedente.

2. Alle domande va unita la seguente documentazione:

a) copia della dichiarazione I.R.A.P. relativa all'anno d'imposta considerato, corredata di copia dei modelli F24 debitamente quietanzati;

b) copia della documentazione, debitamente quietanzata, delle spese sostenute che rendono ammissibile la richiesta di contributo ai sensi della legge regionale 25/1999 e del presente Regolamento;

c) dichiarazione di corrispondenza all'originale della documentazione prodotta corredata da una dichiarazione di impegno, qualora si ottenga il contributo, ad annullare in originale la documentazione stessa;

d) dichiarazione resa nei modi e nelle forme di legge attestante:

d1) la data di nascita della persona fisica, ovvero quella di costituzione dell'impresa;

d2) che la sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale si trovino nell'ambito del territorio regionale; qualora l'attività sia svolta nelle zone considerate montane o depresse di cui al comma 4 del citato articolo 7, dichiarazione espressa in tal senso;

d3) indicazione del settore specifico di attività del richiedente;

d4) che il numero dei dipendenti inerenti il settore di attività dell'istante non supera la soglia massima prevista dal comma 2 dell'articolo 7 menzionato o quello indicato dal comma 3 dell'articolo 7 qualora trattasi di attività ubicata in zona montana;

d5) che vengono osservate le discipline normative e le condizioni retributive e contributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e Provinciali nei confronti dei lavoratori di cui al comma 5 del citato articolo 7 della legge regionale 25/1999;

d6) che non è stata presentata domanda di rimborso ai fini I.R.A.P. per il periodo d'imposta considerato, ovvero impegno a restituire all'Amministrazione regionale il contributo per la quota corrispondente alla somma rimborsata, maggiorato dei relativi interessi, ai sensi della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;

d7) qualora trattasi di impresa, dichiarazione concernente il possesso dei requisiti stabiliti nella Raccomandazione della Commissione europea n. 96/280/CE già richiamata all'articolo 6, comma 5, del presente Regolamento;

d8) qualora trattasi di impresa, dichiarazione concernente l'ammontare, espresso in ECU al tasso di cambio vigente nel tempo, dei contributi pubblici ricevuti nel periodo di tre anni precedente alla data di presentazione della domanda;

d9) qualora trattasi di impresa, dichiarazione di impegno a rinunciare o restituire eventuali contributi che dovessero essere ricevuti dopo la data di presentazione della domanda, qualora in tal modo venisse superata la soglia di cui all'articolo 4, comma 5;

d10) dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione, della eventuale esistenza dei titoli di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 9

*(Formazione della graduatoria unica regionale
a favore delle imprese minori
e dei liberi professionisti)*

1. Ai soggetti che hanno presentato domanda entro il termine stabilito vengono assegnati i seguenti punteggi, individuati di seguito e dettagliati nelle tabelle da A) a D), allegate al presente Regolamento e che ne costituiscono parte integrante, che:

a) abbiano versato l'imposta per un importo pari o superiore a lire 2 milioni (Tabella A);

b) abbiano effettuato assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di soggetti disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno 24 mesi o di soggetti in cerca di prima occupazione e residenti in Regione da almeno due anni (Tabella B);

c) abbiano sostenuto spese finalizzate alla crescita produttiva con l'acquisto, il potenziamento o l'ampliamento di strutture, quali uffici, capannoni, laboratori o comunque di locali dove viene svolta l'attività professionale (Tabella C);

d) abbiano sostenuto spese finalizzate all'acquisto di macchinari o strumenti di lavoro ovvero si siano avvalsi dell'istituto del leasing (Tabella D);

e) abbiano sostenuto spese finalizzate agli investimenti di cui alla lettera d) e che non abbiano ridotto comunque il numero dei dipendenti: 1 punto.

2. Ai fini della predisposizione della graduatoria e dell'attribuzione dei relativi punteggi, non vengono considerate ammissibili tipologie di spese diverse da quelle previste al comma 1.

Art. 10

*(Controlli da effettuarsi in relazione a tutte le
condizioni afferenti il rapporto contributivo)*

1. I controlli sulla sussistenza di tutte le circostanze dichiarate dal richiedente e previste dalla legge regionale 25/1999 sono effettuati dalle Camere secondo il criterio del metodo campionario, anche successivamente all'erogazione del contributo, secondo una percentuale non inferiore al 5% delle domande ammesse al contributo.

2. Qualora dai controlli emergessero irregolarità, o comunque venisse riscontrata l'insussistenza dei requisiti, il contributo dovrà essere revocato e l'importo dovrà essere restituito maggiorato con il computo degli interessi ai

sensi della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Camera che ha disposto la concessione e l'erogazione del contributo compensativo procede alle eventuali revoche ed ai relativi recuperi, che devono essere versati in conto entrate al bilancio regionale.

4. In relazione al disposto di cui al comma 3, le Camere devono informare l'Amministrazione regionale delle revoche e dei recuperi disposti.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLA A

I.R.A.P. versata punteggi

da lire 2.000.000 a lire 4.000.000	punti 1
da lire 4.000.001 a lire 6.000.000	punti 2
da lire 6.000.001 a lire 8.000.000	punti 3
da lire 8.000.001 a lire 10.000.000	punti 4
oltre lire 10.000.000	punti 5

TABELLA B

Assunzioni soggetti disoccupati punteggi

1 unità	punti 2
2 unità	punti 4
3 unità	punti 6
4 unità	punti 8

TABELLA C

Acquisto o potenziamento strutture punteggi

spesa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000	punti 2
spesa da lire 5.000.001 a lire 10.000.000	punti 4
spesa oltre lire 10.000.000	punti 6

TABELLA D

**Acquisto ovvero leasing macchinari
o strumenti di lavoro punteggi**

spesa per lire 1.000.000	punti 1
spesa da lire 1.000.001 a lire 5.000.000	punti 2
spesa da lire 5.000.001 a lire 10.000.000	punti 3

spesa oltre lire 10.000.000

punti 4

Circolare applicativa e schema della domanda.

(Legge regionale 25/1999. Contributi compensativi degli oneri fiscali relativi all'I.R.A.P.)

Premesse

Con l'articolo 7, commi da 1 a 8, della legge regionale 25/1999 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 13 settembre 1999 - Supplemento straordinario n. 7 - e riprodotta in calce alla presente) la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo e il rafforzamento delle imprese minori unitamente a una forma indiretta di alleggerimento fiscale, assegnando finanziamenti alle Camere di commercio per complessivi 25.000 milioni, di cui 23.750 milioni da destinare alla concessione di contributi «una tantum» alle imprese stesse e ai liberi professionisti (lavoratori autonomi) operanti sul territorio regionale. Tali contributi sono commisurati all'entità dei versamenti effettuati, con riferimento all'anno 1998, a titoli di I.R.A.P. e si intendono compensativi delle spese sostenute per la crescita produttiva, gli investimenti e l'occupazione.

Con l'entrata in vigore del Regolamento (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 24 maggio 2000 e riprodotto in calce alla presente) sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande, di formazione della graduatoria, di concessione dei contributi e le relative procedure di controllo.

Allo scopo di rendere il più possibile agevole gli adempimenti delle imprese e dei lavoratori autonomi la presente circolare comprende il modello della «Domanda per la concessione del contributo compensativo degli oneri fiscali relativi all'I.R.A.P.», in breve «modello I.R.A.P. 98», corredato dalla relative Istruzioni per la compilazione, in modo da fornire un unico strumento, si confida, completo.

Il modello I.R.A.P. 98 può essere ritirato presso le sedi delle Camere di commercio sotto elencate ed è direttamente disponibile sul sito Internet «www.regione.fvg.it». In caso di necessità, inoltre, può essere direttamente fotocopiato dal Bollettino Ufficiale della Regione.

- C.C.I.A.A. di Trieste - Azienda speciale ARIES piazza della Borsa, 14 - Trieste;
- C.C.I.A.A. di Gorizia - via Crispi, 10 - Gorizia;
- C.C.I.A.A. di Udine - viale Ungheria, 13 - Udine;

- C.C.I.A.A. di Pordenone - Corso Vittorio Emanuele, 47 - Pordenone;

Sportelli decentrati:

- via della Vittoria - Galleria Prisma - cond. San Mauro - Maniago;
- piazza del Popolo - c/o Municipio - Sacile;
- piazza del Popolo 31 - c/o Municipio - San Vito al Tagliamento;
- via Dante Alighieri - c/o Comando Vigili urbani - Spilimbergo.

Nel rimandare alle Istruzioni per il dettaglio, si riepilogano qui di seguito i punti principali:

1. Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi le imprese (imprese individuali, Società, Associazioni esercenti attività di impresa) e i liberi professionisti (esercenti attività di lavoro autonomo, anche in forma associata).

2. Requisiti

- La sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale devono essere situati nel territorio regionale. È sufficiente pertanto che sussista una delle condizioni sopra citate;
- l'importo minimo dell'I.R.A.P. versata con riferimento al periodo di imposta in corso all'1 gennaio 1998 dev'essere pari a lire 2.000.000;
- il periodo di imposta non dev'essere iniziato anteriormente al 1° ottobre 1997, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 446/1997 e successive modifiche;
- il numero massimo di dipendenti, per l'anno 1998, è fissato in 5 per l'industria e l'artigianato e in 3 per gli altri settori e per i liberi professionisti. Per l'individuazione di tali settori si rimanda alle Istruzioni. Tale limite è elevato rispettivamente a 8 e a 5 qualora la sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale siano situati in zona montana ovvero in zona qualificata depresso. A tale proposito si rimanda alle Istruzioni e in particolar modo all'allegato A dove viene fornito l'elenco dei Comuni compresi in tali zone. Nei pochi casi, peraltro evidenziati, in cui il Comune sia classificato parzialmente montano o depresso, gli interessati si possono rivolgere direttamente al Comune di competenza per l'esatta individuazione della loro posizione;
- devono venir osservate nei confronti dei lavoratori le discipline normative e le condizioni retributive e contributive previste dalla legge, dai contratti

collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali.

3. Requisiti specifici per le imprese

Va premesso che i contributi sono assegnati, e anche cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa vigente, a favore dei soggetti beneficiari, entro i massimi e gli eventuali altri limiti stabiliti dalla normativa europea, applicando quanto disposto in materia di aiuti «de minimis».

Le imprese, pertanto:

- devono essere in possesso dei requisiti stabiliti nella Raccomandazione della Commissione europea n. 96/280/CE e pertanto il fatturato annuo non dev'essere superiore a 40 milioni di Euro oppure il totale di bilancio annuo non dev'essere superiore a 27 milioni di Euro, e devono essere in possesso del requisito di indipendenza;
- si devono impegnare a rinunciare o restituire eventuali contributi a titolo di «de minimis» che dovessero essere ricevuti dopo la data di presentazione della domanda, qualora in tal modo venisse superata la soglia di ECU 100.000, equivalenti a Euro 100.000, a decorrere dalla data di prima erogazione. A tal fine devono dichiarare gli eventuali aiuti «de minimis» ricevuti;
- devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- la loro attività non deve riguardare i settori della costruzione navale, dei trasporti, dell'agricoltura, della pesca e quelle dei settori regolati dal Trattato Ceca. A tale proposito si rimanda alle Istruzioni e in particolare all'Allegato B concernente l'elenco delle «attività escluse» desunte dalla classificazione I.S.T.A.T.

4. Ammontare dei contributi

Il contributo viene determinato in misura percentuale rispetto all'ammontare dell'I.R.A.P. versata da ciascun beneficiario. Per definire la percentuale del contributo si calcola preventivamente il rapporto tra lo stanziamento disponibile a tal fine (lire 23.750 milioni) e il totale generale dell'I.R.A.P. versata come risulterà dalla somma delle domande presentate: il valore così ottenuto viene ulteriormente aumentato di 4 punti percentuali.

L'importo massimo del contributo è di lire 10 milioni.

5. *Graduatoria unica*

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, e pertanto entro il 6 ottobre 2000, le Camere di commercio, di concerto tra di loro, formulano una graduatoria unica regionale, che viene affissa all'Albo di ciascuna Camera. I contributi sono assegnati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

In caso di parità si dà la precedenza al soggetto che ha versato l'importo maggiore a titolo di I.R.A.P.: in caso di ulteriore parità si dà la precedenza al soggetto più giovane (data di nascita per le persone fisiche o data di costituzione negli altri casi).

6. *Formazione della graduatoria*

Ai fini della graduatoria vengono attribuiti i punteggi previsti dall'articolo 9, comma 1, e dalle connesse Tabelle A, B, C e D del Regolamento, alle quali si rinvia, per le seguenti fattispecie:

- a) I.R.A.P. versata a partire da lire 2.000.000;
- b) per l'effettuazione di assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di soggetti disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno 24 mesi o di soggetti in cerca di prima occupazione e residenti in Regione da almeno due anni;
- c) per aver sostenuto spese finalizzate alla crescita produttiva con l'acquisto, il potenziamento o l'ampliamento di strutture, quali uffici, capannoni, laboratori o comunque di locali dove viene svolta l'attività professionale;
- d) per aver sostenuto spese finalizzate all'acquisto di macchinari o strumenti di lavoro ovvero per essersi avvalsi dell'istituto del leasing;
- e) per aver sostenuto spese finalizzate agli investimenti di cui alla lettera d) e non aver ridotto comunque il numero dei dipendenti (1 punto).

Ai fini della predisposizione della graduatoria e dell'attribuzione dei relativi punteggi, non vengono considerate ammissibili tipologie di spese diverse da quelle elencate.

7. *Documenti da allegare*

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti, in fotocopia:

- dichiarazione I.R.A.P. relativa al periodo di imposta considerato, corredata dei modelli F24 quietanzati;
- documentazione quietanzata relativa alle spese sostenute valutabili ai fini della graduatoria.

Le ulteriori dichiarazioni richieste dalle legge e dal Regolamento sono già contenute nel modello I.R.A.P. 98 e nelle relative Istruzioni, alle quali si rimanda.

8. Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda, in bollo, va redatta sul modello I.R.A.P. 98 e spedita a partire dal giorno 8 giugno 2000 ed entro il giorno 7 agosto 2000, mediante lettera raccomandata, alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il richiedente ha la sede legale ovvero la residenza ovvero il domicilio fiscale, secondo quanto dichiarato nella domanda. Ai fini del rispetto del termine fa fede il timbro postale, purché la raccomandata pervenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine stesso. Sulla busta va apposta la dicitura «rimborso I.R.A.P. legge regionale 25/1999».

Gli indirizzi ai quali inviare la domanda sono i seguenti:

- C.C.I.A.A. di Trieste Azienda speciale ARIES piazza della Borsa 14 34121 Trieste;
- C.C.I.A.A. di Gorizia Casella Postale 147 34170 Gorizia;
- C.C.I.A.A. di Udine Casella Postale 324 Udine Centro 33100 Udine;
- C.C.I.A.A. di Pordenone Casella Postale 477 33170 Pordenone.

Eventuali informazioni possono esser richieste alle Camere di commercio competenti ai recapiti indicati nelle istruzioni.

9. Riepilogo delle scadenze

- 8 giugno 2000: inizio presentazione domande;
- 7 agosto 2000: termine presentazione domande;
- 6 ottobre 2000: formazione della graduatoria unica.

spazio riservato alla Camera di Commercio					
DATA SPEDIZIONE	_____	N. REG. IMPRESE (se impresa)	_____	_____	_____
DATA ARRIVO	_____	PARTITA IVAN. (se libero professionista)	_____	_____	_____
PROTOCOLLO N.	_____				
Punteggio	Pos. graduatoria	Priorità a parità di punteggio	Importo contributo		
		1. Irाप versata:	Lordo	Rit. acc.	Netto
		2. Data nascita/cosist.			

Regione autonoma  Friuli-Venezia Giulia

**DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO COMPENSATIVO
DEGLI ONERI FISCALI RELATIVI ALL'IRAP**
(legge regionale 13 settembre 1999 n. 25, articolo 7, commi da 1 a 8)

Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di (1)

Marca da bollo da lire 20.000

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____, in qualità di (2) _____ chiede
la concessione del contributo compensativo previsto dall'art. 7, commi da 1 a 8 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 25 del 13/09/1999, e a tali fini, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e consapevole delle responsabilità penali previste dal successivo art. 26 nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA (consultare le istruzioni)

QUADRO A Dati relativi al richiedente	
1. Denominazione	
2. Natura giuridica: <input type="checkbox"/> IMPRESA <input type="checkbox"/> Impresa individuale <input type="checkbox"/> Società <input type="checkbox"/> Associazione <input type="checkbox"/> LIBERO PROFESSIONISTA <input type="checkbox"/> Associazione professionale	
3. Dati di impresa e anagrafici:	
a) iscrizione al Registro delle imprese n. (obbligatorio per le imprese)	_____
b) iscrizione al REA n. (per le Associazioni che svolgono attività di impresa)	_____
c) data di nascita o di costituzione (per tutti i soggetti)	_____
d) Comune o Stato estero di nascita	_____ Prov. _____
4. Partita IVA	
5. Codice fiscale	
6. Numero dipendenti anno 1998 (barrare la casella) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	
7. Impresa del settore dell'industria o dell'artigianato (solo per le imprese) (barrare la casella) SÌ <input type="checkbox"/>	
8. <input type="checkbox"/> sede legale ovvero <input type="checkbox"/> residenza ovvero <input type="checkbox"/> domicilio fiscale (barrare solo una delle caselle)	
Comune: _____	Prov. _____ CAP _____
Via _____	Frazione _____
Telefono _____	Fax _____
9. Domicilio fiscale (ai soli fini fiscali) (nel caso non sia già stato dichiarato al punto 8 o sia diverso dalla residenza)	
Comune: _____	Prov. _____ CAP _____
Via _____	Frazione _____
10. Zona montana o depressa (barrare la casella) SÌ <input type="checkbox"/>	
QUADRO B Settore di attività (vedere le istruzioni!)	
1. Descrizione delle attività: _____	

CONTABILITA' SEPARATA (barrare la casella) SÌ <input type="checkbox"/>	

QUADRO C Dati relativi agli aiuti "de minimis" per le imprese

ha beneficiato dei seguenti aiuti "de minimis" nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda:

	data di concessione dell'aiuto	importo in Lire dell'aiuto	tasso di conversione Lira Ecu/Euro	Importo in Ecu/Euro dell'agevolazione
1				
2				
3				
4				
5				
	Totale			

oppure

non ha beneficiato di aiuti "de minimis" nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda

QUADRO D Dichiarazioni per le imprese

1. E' in possesso dei requisiti stabiliti nella Raccomandazione della Commissione europea n. 96/280/CE e pertanto il fatturato annuo non è superiore a 40 milioni di Euro oppure il totale di bilancio annuo non è superiore a 27 milioni di Euro, ed è in possesso del requisito di indipendenza. (barrare la casella) SÌ
2. Si impegna a rinunciare o restituire eventuali contributi a titolo di "de minimis" che dovessero essere ricevuti dopo la data di presentazione della domanda, qualora in tal modo venisse superata la soglia di ECU 100.000, equivalenti a EURO 100.000, a decorrere dalla data di prima erogazione. (barrare la casella) SÌ
3. E' nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria. (barrare la casella) SÌ

QUADRO E IRAP versata per il periodo di imposta 1998

Lire: _____ (in lettere) _____

IMPORTO COMPENSATO

QUADRO F Ulteriori dati ai fini della graduatoria (facoltativo)

1. Numero di assunzioni nel 1998 (barrare la casella) ① ② ③ ④ o più

2. Spese per acquisto e potenziamento strutture

	Descrizione analitica	q.tà	IMPORTO al netto di IVA	Data e n. fattura
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Totale			

3. Spese per acquisto o leasing macchinari e strumenti

	Descrizione analitica	q.tà	IMPORTO al netto di IVA	Data e n. fattura
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Totale			

4. Mantenimento dei livelli occupazionali (barrare la casella) SÌ

QUADRO G Eventuale recapito (facoltativo)

Nome: _____

Comune: _____ Prov. _____ CAP _____

Via _____ Frazione _____

Telefoni _____ Fax _____

QUADRO H Dichiarazioni finali

1. non è stata presentata domanda di rimborso IRAP per il periodo di imposta considerato, oppure (barrare la casella) si impegna a restituire il contributo per la quota corrispondente alla somma rimborsata, maggiorato dei relativi interessi.
2. Vengono osservate le discipline normative e le condizioni retributive e contributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali nei confronti dei lavoratori di cui al comma 5 dell'articolo 7 della L.R. 25/1999. (barrare la casella) SÌ
3. Si impegna a:
 - a) annullare in originale, qualora ottenga il contributo, la documentazione giustificativa delle spese sostenute di cui al QUADRO F, numeri 2 e 3, in misura corrispondente al contributo stesso; (barrare la casella) SÌ
 - b) conservare per cinque anni dalla data di spedizione della domanda tutta la documentazione contabile ed amministrativa relativa; (barrare la casella) SÌ
 - c) corrispondere alle richieste di informazioni formulate dalla Camera di Commercio competente, nell'ambito dell'attività di controllo. (barrare la casella) SÌ
4. Viene allegata alla presente domanda:
 - copia della dichiarazione IRAP relativa all'anno di imposta considerato;
 - copia di n. modelli F24 debitamente quietanzati;
 - copia di n. documenti, debitamente quietanzati, relativi alle spese elencate nel QUADRO F, punti 2 e 3.
5. la documentazione prodotta è corrispondente all'originale (barrare la casella) SÌ

QUADRO I Modalità di pagamento

- Chiede che il contributo venga pagato
- mediante accreditamento al seguente c/c bancario intestato al richiedente come risulta dal QUADRO A:

Banca Agenzia

CAB ABI n. c/c..... in (barrare la casella) LIRE EURO
 - mediante mandato diretto a favore del richiedente come risulta dal QUADRO A (in lire)

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", i dati forniti dal richiedente saranno raccolti presso le rispettive Camere di Commercio, per le finalità di concessione ed erogazione dei contributi e saranno trattati anche mediante strumenti informatici.

Il conferimento di tali dati è **obbligatorio** ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità e lo svolgimento dell'istruttoria, pena l'improcedibilità della domanda.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate e diffuse nei casi previsti dalla legge.

L'interessato gode dei diritti di cui all' art. 13 della citata Legge 675/1996 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

I diritti richiamati potranno essere fatti valere nei confronti delle Camere di Commercio competenti per territorio, titolari del trattamento.

..... luogo e data firma

spazio per l'eventuale autenticazione (vedi istruzioni)

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (articolo 20, legge 14 gennaio 1968, n. 15)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza da

identificato/a mediante

previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

luogo e data il funzionario (o notaio)

ISTRUZIONI

Domanda per la concessione del contributo compensativo degli oneri fiscali relativi all'I.R.A.P.

Nota:

- quando viene menzionata «la legge» si intende l'articolo 7 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25;
- quando viene menzionato «il Regolamento» si intende il Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0095/Pres. del 22 marzo 2000, pubblicato nel B.U.R. n. 21 del 24 maggio 2000;

(1) Modalità di spedizione: la domanda va spedita a partire dall'8 giugno 2000 ed entro il 7 agosto 2000, mediante lettera raccomandata, alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il richiedente ha la sede legale ovvero la residenza ovvero il domicilio fiscale, secondo quanto dichiarato nel Quadro A, punto 8. Ai fini del rispetto del termine fa fede il timbro postale, purché la raccomandata pervenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine (articolo 8, comma 1, del Regolamento). Sulla busta va apposta la dicitura «Rimborso I.R.A.P. legge regionale 25/1999».

Gli indirizzi ai quali inviare la domanda sono i seguenti:

- C.C.I.A.A. di Trieste - Azienda speciale ARIES – piazza della Borsa, 14 - 34121 Trieste;
- C.C.I.A.A. di Gorizia - Casella Postale 147 – 34170 Gorizia;
- C.C.I.A.A. di Udine - Casella Postale 324 – Udine Centro - 33100 Udine;
- C.C.I.A.A. di Pordenone - Casella postale 477 – 33170 Pordenone.

Sulla domanda va apposta e annullata, con timbro a data o altro, una marca da bollo da lire 20.000.

(2) Da compilare solamente per le imprese: specificare se titolare, legale rappresentante o altro.

QUADRO A - Dati relativi al richiedente.

1. Denominazione: nel caso di liberi professionisti (persone fisiche) indicare cognome e nome. Negli altri casi, comprese le Associazioni professionali (vedi il successivo punto 2), indicare la ragione sociale, come risulta dal Registro delle imprese ovvero dai dati comunicati all'Amministrazione finanziaria.

2. Natura giuridica: va premesso che ai sensi del comma 2 della legge possono beneficiare dei contributi le imprese e i liberi professionisti. Indicare pertanto se trattasi di impresa ovvero di libero professionista, intendendosi per tale l'esercente attività di lavoro autonomo, anche in forma associata (ad esempio Studio legale, Studio d'architettura eccetera, dotato di autonomo codice fiscale/partita I.V.A.). Se trattasi di impresa specificare se Ditta individuale, Società ovvero Associazione esercente attività d'impresa. Se trattasi di Associazione professionale barrare la relativa casella.

3. Dati di impresa e anagrafici: le imprese, sia in forma societaria che individuale, devono compilare il rigo a) «Iscrizione al Registro delle imprese». Le

Associazioni che svolgono attività di impresa devono compilare il rigo b) «Iscrizione al REA».

Tutti i soggetti devono compilare il rigo c) indicando la data di nascita (per le persone fisiche) o di costituzione (per le persone giuridiche o Associazioni).

Le Imprese individuali e i liberi professionisti, intesi come persone fisiche, devono inoltre compilare il rigo d) indicando il Comune o Stato estero di nascita e la sigla della Provincia.

4. *Partita I.V.A.*: l'indicazione è obbligatoria per tutti i soggetti.

5. *Codice fiscale*: l'indicazione è obbligatoria qualora il codice fiscale sia diverso dalla Partita I.V.A.

6. *Numero dipendenti anno 1998*: per dipendenti si intendono lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con rapporto di lavoro continuato nell'arco del periodo d'imposta considerato, vale a dire nell'arco dell'anno 1998 (articolo 6, comma 3, del Regolamento). Il numero massimo di dipendenti è fissato in 5 per l'industria e l'artigianato e in 3 per gli altri settori e i liberi professionisti (comma 2, della legge). Tale limite è elevato rispettivamente a 8 e 5 per i soggetti con sede legale, ovvero residenza, ovvero domicilio fiscale in zone montane o depresse (commi 3 e 4 della legge). Si vedano, al proposito, i successivi punti 7 e 8.

7. *Impresa del settore dell'industria o dell'artigianato*: (da compilare solamente da parte delle imprese). Barrare la casella se l'impresa appartiene al settore dell'industria o dell'artigianato. Come precisato al punto precedente, la soglia massima di dipendenti per tali settori è elevata a 5.

- Per quanto concerne l'individuazione dei settori industriali, con riferimento alla «Classificazione delle attività economiche - I.S.T.A.T. 1991» ed al «Censimento intermedio dell'industria e dei servizi - I.S.T.A.T. 1996», sono escluse le seguenti sezioni:

- A agricoltura, caccia e silvicoltura
- B pesca, piscicoltura e servizi connessi.
- G commercio all'ingrosso e al dettaglio
- H alberghi e ristoranti
- I trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
- J intermediazione monetaria e finanziaria
- K attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca
- L pubblica amministrazione
- M istruzione
- N sanità e altri servizi sociali
- O altri servizi
- P servizi domestici
- Q organizzazioni ed organismi extraterritoriali

8. *Sede legale, residenza, domicilio fiscale*: va premesso che un requisito richiesto per l'accesso ai contributi (comma 2, della legge) è che la sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale siano situati nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. È pertanto facoltà del richiedente, anche con riferimento a quanto

previsto al punto 10 indicare a sua scelta una delle citate opzioni che, si ribadisce, dev'essere situata nel territorio regionale. Per le Società, ovviamente, occorrerà dichiarare la sede legale. Barrare pertanto una sola delle caselle per indicare che i dati si riferiscono alla sede legale (in base ai dati risultanti dal Registro delle imprese) o, in alternativa, alla residenza (in base alle risultanze anagrafiche) o, ancora in alternativa, al domicilio fiscale (in base ai dati dell'Amministrazione finanziaria).

9. Domicilio fiscale (ai soli fini fiscali): questo campo va compilato solamente nel caso che il domicilio fiscale non sia già stato dichiarato al punto 8 ovvero nel caso sia diverso dalla residenza eventualmente dichiarata al medesimo punto 8. L'indicazione è necessaria ai soli fini fiscali e non ha effetto ai fini dei requisiti per l'accesso ai contributi, per i quali vale quanto dichiarato al punto 8.

10. Zona montana o depressa: barrare la casella se la sede legale ovvero la residenza ovvero il domicilio fiscale, come dichiarati al punto 8, sono compresi in zona montana o depressa. Come ricordato al precedente punto 6 il limite massimo di dipendenti, in caso di appartenenza a tali zone, è elevato a 8 per le imprese del settore industriale o artigianale ed a 5 per le imprese degli altri settori e per i liberi professionisti. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento si considerano montani i Comuni o parti di essi classificati montani in base ai dati pubblicati nel Compendio statistico 1998 edito dal Servizio autonomo della statistica della Regione Friuli-Venezia Giulia, e si considerano depressi i Comuni o parti di essi inseriti nell'«Obiettivo 2» di cui alla decisione della Commissione europea del 20 gennaio 1994, n. 94/169/CE e nell'«Obiettivo 5b» di cui alla decisione della Commissione europea del 26 gennaio 1994, n. 94/197/CE. A tale proposito si veda l'Allegato A.

QUADRO B - Settore di attività.

Descrizione delle attività: indicare l'attività (o le attività se più d'una) svolta dal soggetto richiedente. Le imprese sono tenute comunque a indicare l'attività principale e le eventuali attività secondarie, secondo quanto dichiarato ai fini della tenuta del Registro delle imprese.

- **Avvertenze per le imprese.** Si avverte che, ai sensi della legislazione comunitaria, sono escluse dai benefici (articolo 6, comma 7, del Regolamento) le imprese che svolgono attività nei settori relativi alla costruzione navale, ai trasporti, all'agricoltura, alla pesca e quelle dei settori regolati dal Trattato Ceca (si veda a tale proposito l'Allegato B).

• Qualora l'eventuale attività secondaria rientri nelle ipotesi di esclusione sopra elencate, il contributo potrà essere concesso in misura proporzionale all'attività non esclusa solo se nel periodo di imposta 1998 è stata tenuta apposita contabilità separata. In tal caso barrare la casella «contabilità separata». Vedere anche, al proposito, le istruzioni relative al QUADRO E ed al QUADRO F.

QUADRO C - Dati relativi agli aiuti «de minimis» per le imprese (da compilare solamente da parte delle imprese).

Va premesso che ai sensi della normativa comunitaria i presenti contributi, cumulati con altri aiuti eventualmente ricevuti (nel senso di effettivamente incassati) a titolo di «de minimis», non possono eccedere il limite di 100.000 ECU, pari a 100.000

Euro. Qualora gli aiuti ricevuti siano inferiori al limite, i contributi verranno concessi sino alla concorrenza con tale limite.

Nel Quadro C, pertanto, vanno elencati gli aiuti eventualmente ricevuti nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda. Indicare l'importo in lire, indicando il tasso di conversione Lira ECU/Euro vigente al tempo e l'importo in ECU/Euro così risultante. Se lo spazio non è sufficiente proseguire su un foglio a parte, da allegare.

Nel caso non si siano ricevuti aiuti barrare, invece, l'apposita casella.

QUADRO D - Requisiti per le imprese (da compilare solamente da parte delle imprese).

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Regolamento possono beneficiare dei contributi compensativi solamente le imprese classificate come piccole e medie conformemente alla Raccomandazione della Commissione europea n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, e pertanto le imprese il cui fatturato annuo non sia superiore a 40 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non sia superiore a 27 milioni di Euro e che siano in possesso del requisito dell'indipendenza. (Il fatturato e il totale di bilancio cui fare riferimento sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato prima della presentazione della domanda. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla tenuta del bilancio i dati sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata). Barrare l'apposita casella per confermare il possesso dei citati requisiti.

2. Con riferimento a quanto esposto nelle istruzioni per il QUADRO C, il richiedente si deve impegnare a rinunciare o restituire i contributi a titolo di «de minimis» che dovesse ricevere dopo la data di presentazione della domanda qualora in tal modo venisse superata la soglia dei 100.000 ECU/Euro a decorrere dalla data di prima erogazione (articolo 8, comma 2, punto d9 del Regolamento). Barrare l'apposita casella per assumere tale impegno.

3. Barrare l'apposita casella per confermare i requisiti indicati.

QUADRO E - I.R.A.P. versata per il periodo di imposta 1998.

Indicare l'importo in cifre e lettere.

L'importo minimo dell'I.R.A.P. versata dev'essere pari a lire 2.000.000 (articolo 6, comma 4 del Regolamento).

Il periodo di imposta da prendere in considerazione è quello decorrente dall'1 gennaio al 31 dicembre 1998.

Sono esclusi dai contributi i soggetti il cui periodo di imposta sia iniziato anteriormente al 1° ottobre 1997, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 446/1997 (articolo 6, comma 6, del Regolamento).

L'imposta si intende versata anche in caso di importo compensato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1977 (articolo 7, comma 2, del Regolamento). In tal caso barrare l'apposita casella.

- **Avvertenza per le imprese.** Se nel QUADRO B è stata barrata la casella «contabilità separata» l'importo dell'I.R.A.P. versata da indicare è quello relativo all'attività non esclusa.

L'importo dell'I.R.A.P. versata viene inoltre valutato ai fini della graduatoria (Tabella A del Regolamento).

Vanno allegati copia della dichiarazione I.R.A.P. per l'anno 1998 e dei modelli F24 quietanzati.

QUADRO F - Ulteriori dati ai fini della graduatoria (facoltativi).

Si avverte che nel QUADRO F va indicato l'eventuale possesso di titoli valutabili ai fini della graduatoria. La sua compilazione pertanto non è obbligatoria.

- **Avvertenza per le imprese.** Se nel QUADRO B è stata barrata la casella «contabilità separata» i titoli valutabili vanno riferiti esclusivamente all'attività non esclusa.

1. Numero di assunzioni nel 1998: indicare (articolo 9, comma 1, lettera b) del Regolamento) le eventuali assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, nell'anno 1998, di:

- disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno 24 mesi;
- soggetti in cerca di prima occupazione e residenti in Regione da almeno 2 anni.

Dette assunzioni sono valutabili, ai fini della graduatoria, sino al numero di 4 (Tabella B del Regolamento).

2. Spese per acquisto e potenziamento strutture: elencare le spese eventualmente sostenute nell'anno 1998, finalizzate alla crescita produttiva con l'acquisto, il potenziamento o l'ampliamento di strutture quali uffici, capannoni, laboratori o comunque locali dove viene svolta l'attività d'impresa o professionale (articolo 9, comma 1, lettera c) del Regolamento). Indicare il tipo di spesa, la quantità delle strutture, l'importo al netto di I.V.A. e il numero e la data della fattura. Ai fini della graduatoria sono valutabili solamente spese a partire da lire 1.000.000 (Tabella C del Regolamento). Per spese sostenute si intendono le somme effettivamente pagate nell'anno 1998, a prescindere dalla data e dall'importo della fattura.

Vanno allegate le copie delle fatture elencate.

Se lo spazio non è sufficiente proseguire su un foglio a parte, da allegare.

3. Spese per acquisto o leasing macchinari e strumenti: elencare, con le stesse modalità di cui al precedente punto 2, le spese eventualmente sostenute nell'anno 1998, finalizzate all'acquisto o al leasing di macchinari o strumenti di lavoro (articolo 9,

comma 1, lettera d) del Regolamento). Ai fini della graduatoria sono valutabili solamente spese a partire da lire 1.000.000 (Tabella D del Regolamento).

Vanno allegate le copie delle fatture elencate.

Se lo spazio non è sufficiente proseguire su un foglio a parte, da allegare.

4. Mantenimento dei livelli occupazionali: barrare la casella SI solo nel caso si siano sostenute le spese per l'acquisto o leasing di macchinari o strumenti di lavoro di cui al precedente punto 3 e nel contempo non si sia comunque ridotto il numero dei dipendenti (articolo 9, comma 1, lettera e) del Regolamento).

QUADRO G - Eventuale recapito (facoltativo).

Compilare il quadro se si desidera che le comunicazioni inerenti alla pratica vengano inviate ad un soggetto o a un indirizzo diversi da quelli indicati al QUADRO A.

QUADRO H - Dichiarazioni finali.

1. Barrare la relativa casella, se non è stata presentata domanda di rimborso I.R.A.P. per il periodo di imposta 1998 ovvero, se tale domanda è stata presentata, barrare la relativa casella per indicare che ci si impegna a restituire alla Regione il contributo per la quota corrispondente alla somma che sarà eventualmente rimborsata dall'Amministrazione finanziaria, maggiorato degli interessi (articolo 8, comma 2, punto d6, del Regolamento).

2. La dichiarazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione a contributo, ai sensi del comma 5 della legge. Barrare la casella.

3. L'impegno di cui alla lettera a) è obbligatorio ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del Regolamento. Gli impegni di cui alle lettere b) e c) sono obbligatori ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo prevista dall'articolo 10 del Regolamento. Barrare le caselle.

4. Indicare la documentazione che viene allegata alla domanda. La copia della dichiarazione I.R.A.P. relativa all'anno 1998 dev'essere obbligatoriamente allegata. Parimenti devono essere allegate le copie (specificare il numero) dei modelli F24, quietanzati, attestanti il pagamento dell'imposta. Indicare infine il numero complessivo delle fatture quietanzate che vengono eventualmente allegate. Tali fatture devono essere corrispondenti alle spese eventualmente elencate nel QUADRO F, punti 2 e 3.

5. Il richiedente dichiara sotto la sua responsabilità, barrando la casella, che le copie della documentazione prodotta sono conformi agli originali (articolo 8, comma 2, lettera c) del Regolamento).

QUADRO I - Modalità di pagamento.

Barrare una casella per indicare le modalità di pagamento prescelta (accreditamento su c/c bancario o in lire contanti presso l'Istituto tesoriere). Il c/c dev'essere necessariamente intestato al soggetto indicato al QUADRO A.

Autenticazione della firma

L'autenticazione della firma non è richiesta qualora venga allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (articolo 3, comma 11, legge 15 maggio 1997, n. 127).

In alternativa, è a discrezione del richiedente provvedere all'autenticazione della firma, ai sensi dell'articolo 20 della legge 14 gennaio 1968, n. 15, da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (notaio, Sindaco, Segretario comunale, delegato dal Sindaco).

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a:

- C.C.I.A.A. di Trieste - Azienda speciale ARIES
telefono 040/6701281 - fax 040/365001 - e-mail: aries@aries.ts.camcom.it
- C.C.I.A.A. di Gorizia
telefoni 0481/384255 - 0481/384217 - 0481/384222 - fax
0481/533176 - e-mail: enzo.chimera@go.camcom.it
- C.C.I.A.A. di Udine
telefoni 0432/273840 - 0432/273841 - fax 0432/273844 -
e-mail: irap@ud.camcom.it
- C.C.I.A.A. di Pordenone
telefoni 0434/381248 - 0434/381229 - 0434/381211 - fax 0434/27263 - e-mail:
contributi.irap@pn.camcom.it

ALLEGATO A

ELENCO DEI COMUNI CLASSIFICATI MONTANI O DEPRESSI

fonti: "Compendio statistico 1998" – Servizio autonomo della statistica – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
 Decisione della Commissione europea del 20 gennaio 1994, n. 94/169/CE «Obiettivo 2»
 Decisione della Commissione europea del 26 gennaio 1994, n. 94/197/CE «Obiettivo 5b»
nota: sono specificati i Comuni classificati montani o depressi limitatamente a determinate zone

Amaro
Ampezzo
Andreis
Arba
Arta Terme
Artegna
Attimis
Aviano
Barcis
Bordano
Budoia
Caneva <i>(per la parte montana)</i>
Capriva del Friuli <i>(per la parte montana)</i>
Castelnovo del Friuli
Cavasso Nuovo
Cavazzo Carnico
Cervicento
Chiusaforte
Cimolais
Cividale del Friuli <i>(per la parte montana)</i>
Claut
Clauzetto
Comeglians
Cormons <i>(per la parte montana)</i>
Doberdò del Lago
Dogna
Dolegna del Collio
Drenchia
DuinoAurisina-Devin
Enemonzo
Erto e Casso
Faedis
Fanna
Fogliano Redipuglia
Forgaria nel Friuli
Forni Avoltri
Forni di Sopra
Forni di Sotto
Frisanco
Gemona del Friuli
Gorizia <i>(per la parte montana e comunque per le circoscrizioni di:</i>
▪ Campagnuzza
▪ Piedimonte
▪ S. Andrea
▪ S. Anna
▪ S. Rocco)
Grimacco
Lauro
Ligosullo
Lusevera
Magnano in Riviera
Malborghetto-Valbruna
Maniago
Meduno

Moggio Udinese
Monfalcone
Monrupino-Repentabor
Montenars
Montereale Valcellina
Mossa <i>(per la parte montana)</i>
Ovaro
Paluzza
Paularo
Pinzano al Tagliamento
Polcenigo
Pontebba
Povoletto
Prato Carnico
Preone
Prepotto
Pulfero
Ravascletto
Raveo
Resia
Resiutta
Rigolato
Ronchi dei Legionari
S. Dorligo della Valle-Dolina
S. Floriano del Collio
S. Leonardo
S. Lorenzo Isontino <i>(per la parte montana)</i>
S. Pietro al Natisone
Sagrado
Sauris
Savogna
Savogna d'Isonzo
Sequals
Sgonico-Zgonik
Socchieve
Stregna
Sutrio
Taipana
Tarcento
Tarvisio
Tolmezzo
Torreano
Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Trasaghis
Travesio
Treppo Carnico
Trieste <i>(per la parte montana e comunque per le circoscrizioni di:</i>
▪ Altipiano Est
▪ Chiadino-Rozzol
▪ Roiano
▪ Servola-Chiarbola
▪ Valmaura-Borgo S.Sergio)
Vajont

Venzone
Verzegnis
Villa Santina
Vito d'Asio
Vivaro
Zuglio

ALLEGATO B

ATTIVITA' ECONOMICHE (CODICI ISTAT) ESCLUSE

Riferimenti: ISTAT: classificazione delle attività economiche - ed. 1991

ISTAT: classificazione delle attività economiche allegata al Censimento intermedio dell'industria e dei servizi - 1996

codice	INDUSTRIA AGROALIMENTARE
15.11.1	«Produzione di carne, non di volatili, e prodotti della macellazione» limitatamente a: ✓ produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli; ✓ produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasce; ✓ fusione di grassi commestibili di origine animale; ✓ lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne.
15.11.2	Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione
15.12.1	«Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione» limitatamente a: ✓ macellazione di volatili e conigli; ✓ preparazione di carne di volatili e di conigli; ✓ produzione di carne di volatili e di conigli fresca.
15.12.2	«Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione»
15.13	Produzione di prodotti a base di carne
15.2	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE E DI PRODOTTI A BASE DI PESCE (tutte le classi)
15.3	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI (tutto il gruppo)
15.4	FABBRICAZIONE DI OLII E GRASSI RAFFINATI (tutto il gruppo)
15.51	Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte (tutta la classe)
15.61.1	Molitura dei cereali
15.61.2	«Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a: ✓ lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito; ✓ produzione di farina di riso; ✓ produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio; ✓ fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria.
15.62	Fabbricazione di prodotti amidacei
15.7	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI (tutte le classi)
15.83	Fabbricazione di zucchero
15.87	Fabbricazione di condimenti e spezie
15.89.3	«Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base di ruttia a guscio, estratti per liquori ed altri prodotti alimentari» limitatamente a: ✓ produzione di aceti.

15.92	Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione
15.93	Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria) (tutta la classe)
15.94	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
15.95	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
15.97	Fabbricazione di malto
16	INDUSTRIA DEL TABACCO (tutta la divisione)

codice	INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE NAVALE
35.11.1	Cantieri navali per costruzioni metalliche
35.11.3	Cantieri di riparazioni navali

codice	TRASPORTI
60	TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE (tutta la divisione)
61	TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D'ACQUA (tutta la divisione)
62	TRASPORTI AEREI (tutta la divisione)
63.1	Movimentazioni merci e magazzinaggio (tutto il gruppo)
63.2	Altre attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo)
63.4	Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo)

codice	AGRICOLTURA
01	AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI (tutta la sottosezione)
02	SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI (tutta la sottosezione)

codice	PESCA
05	PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (tutta la sottosezione)

codice	INDUSTRIA CARBONIERA
10	ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA (tutta la divisione)

codice	INDUSTRIA SIDERURGICA
13.1	Estrazione di minerali di ferro
27.1	Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (CECA)